

Foglio informativo garanzie ricevute - Privilegio

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 232.800.000

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it Tel. 05716891 Fax 0571022002**Da compilare in caso di offerta fuori sede**

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Il privilegio è una garanzia reale che attribuisce alla Banca, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita il diritto di espropriare anche nei confronti del terzo acquirente i beni vincolati a garanzia del suo credito e inoltre di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita coattiva. Il privilegio può essere concesso dal Cliente oppure da un terzo nell'interesse di quest'ultimo.

L'art. 46 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che a garanzia di finanziamenti a medio e lungo termine e nel caso di operazioni di credito agrario e peschereccio anche a garanzia di finanziamenti a breve termine, accordati a imprese, possano essere concessi privilegi speciali su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa stessa, purché non iscritti in pubblici registri.

Il privilegio deve essere costituito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Possono essere assoggettati a privilegio:

- impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, comunque destinati all'esercizio dell'impresa;
- materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati ai punti precedenti.

I beni sui quali può essere costituito il privilegio non necessariamente devono essere di proprietà dell'impresa finanziata.

Ai fini dell'opponibilità della garanzia nei confronti dei terzi occorre che venga effettuata la pubblicazione mediante trascrizione, ai sensi dell'art.1524 c.c., nel Registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale dove ha la sede l'impresa finanziata e la residenza o la sede l'eventuale soggetto che ha concesso il privilegio.

Il privilegio deve essere trascritto su beni specificatamente indicati e per una somma determinata di denaro. La somma iscritta a favore della Banca è pari al doppio dell'importo del prestito concesso in linea capitale.

Il debitore principale o il terzo datore in particolare devono:

- garantire che i beni oggetto del privilegio siano liberi da qualsiasi privilegio, pegno o vincolo o azione vantata da parte di terzi e non siano assoggettati ad alcuna formalità pregiudizievole del diritto di proprietà a essi spettanti;
 - assumere gli oneri di custodia dei beni oggetto del privilegio;
 - mantenere, ai fini della conservazione delle garanzie, il bene concesso in privilegio in buono stato e conservarne il valore, non alienarlo né a titolo gratuito né a titolo oneroso, non trasportarlo in altra sede, non cedere l'uso dei medesimi né in locazione né ad altro titolo, salvo espressa autorizzazione della Banca;
 - portare a immediata conoscenza della Banca qualunque atto o provvedimento relativo ai beni oggetto della garanzia, nonché le variazioni materiali o giuridiche comunque sopravvenute in relazione a detti beni che possono costituire limitazione o pregiudizio alla garanzia della Banca;
 - mantenere assicurati i beni costituiti in garanzia per la somma che di volta in volta sarà ritenuta congrua dalla Banca e per tutta la durata che la stessa riterrà opportuna contro i danni da incendio e da fulmine presso Società di gradimento della Banca stessa.
- Il concedente che rimborsi la Banca o subisca l'espropriazione dei beni dati in garanzia ha regresso contro il Cliente e gli eventuali suoi fideiussori.

Sino a quando non sia estinta ogni ragione di credito della Banca derivante dall'operazione assistita da garanzia, il concedente non potrà esercitare il suo diritto di subingresso nelle eventuali garanzie reali aventi per oggetto i beni del Cliente, né il diritto di regresso contro gli eventuali terzi che avessero prestato garanzie reali a favore della Banca.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita dal privilegio, la Banca può far vendere il bene dato oggetto del privilegio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese notarili e oneri erariali a carico della parte finanziata e/o datrice di garanzia.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto e tempi massimi per la chiusura del rapporto

Non è previsto il diritto di recesso

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it).

La Banca risponderà al reclamo:

- entro 60 giorni se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- entro 15 giorni lavorativi se relativo ai servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- entro 60 giorni se si tratta di servizi di investimento;
- entro 45 giorni se relativo a prodotti assicurativi per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari distributori sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative; se il reclamo riguarda gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento dei prodotti assicurativi di investimento sottoscritti dopo il 1.7.2007 la Banca risponde entro il termine di 60 giorni; per quanto riguarda gli aspetti legati al prodotto assicurativo (per es. gestione del rapporto contrattuale, liquidazione del danno, rendicontazione ecc.) il reclamo può essere inviato alle Imprese di assicurazione con le modalità e presso gli indirizzi indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può presentare ricorso a:

- a) per i reclami inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento:
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.
 - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- b) Per i reclami inerenti servizi e attività d'investimento:
 - all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per controversie riguardanti gli obblighi diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito acf.consob.it oppure possono essere richiesti alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- c) Per i reclami inerenti l'intermediazione assicurativa:
 - all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito ivass.it. Restano esclusi dalla competenza dell'Ivass le controversie riguardanti la distribuzione di prodotti assicurativi di investimento emessi da imprese di assicurazione per le quali vale la competenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie di cui al punto 2 ed al quale si rimanda;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.

LEGENDA

Parte garante	Soggetto proprietario dei beni assoggettati alla garanzia, diverso dalla parte debitrice.
Vincolo assicurativo	Il vincolo assicurativo è una clausola che viene posta al contratto di assicurazione, che stabilisce, in caso di liquidazione di un danno subito, il preventivo assenso della Banca alla liquidazione della somma a favore del proprietario del bene.